



COMUNE DI CAPISTRELLO



Medaglia d'Oro al Merito Civile

Provincia dell'Aquila



STATUTO

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 39
DEL 19/09/2016**

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 25/09/2016 AL 25/10/2016

PUBBLICATO SUL BURA Ordinario n° 41 del 19/10/2016

ENTRATO IN VIGORE IL 26/10/2016

COORDINATO ED INTEGRATO CON LE MODIFICHE

INTRODOTTE CON DELIBERA CC N. 47 DEL 25/11/2017

PUBBLICATE SUL BURA ordinario n. 50 del 20/12/2017

Comune di Capistrello - Piazza Municipio, 67053

Telefono 0863.45841 - Fax 0863.4584222 - C.F. e P.Iva 00181790668

Sito Internet: www.comune.capistrello.aq.it - Pec: info@pec.comune.capistrello.aq.it

TITOLO I

Principi Generali

Art. 1 Autonomia Statutaria

Art. 2 Finalità

Art. 3 Territorio e sede comunale, gonfalone e stemma

Art. 4 Consiglio Comunale dei ragazzi

Art. 5 Programmazione e cooperazione

Art. 6 I servizi pubblici locali

TITOLO II

Ordinamento strutturale

CAPO I

Organi e loro attribuzioni

Art. 7 Organi del Comune

Art. 8 Deliberazioni degli organi collegiali

Art. 9 Il Consiglio Comunale

Art. 10 Il Presidente del Consiglio Comunale

Art. 11 Sessioni e convocazioni del Consiglio Comunale

Art. 12 Linee programmatiche di mandato

Art. 13 Consiglieri Comunali

Art. 14 Scioglimento e sospensione del Consiglio Comunale

Art. 15 Diritti e poteri dei Consigli Comunali

Art. 16 Doveri dei Consigli Comunali

Art. 17 Gruppi consiliari

Art. 18 Commissioni consiliari

Art. 19 Il Sindaco

Art. 20 Attribuzioni amministrative del Sindaco

Art. 21 Attribuzioni di vigilanza del Sindaco

Art. 22 Attribuzioni di organizzazione del Sindaco

Art. 23 Il vicesindaco

Art. 24 Mozione di sfiducia

Art. 25 Dimissioni ed impedimento permanente del Sindaco

Art. 26 La Giunta Comunale

Art. 27 Composizione della Giunta Comunale

Art. 28 Nomina della Giunta Comunale

Art. 29 Funzionamento della Giunta Comunale

Art. 30 Competenze della Giunta Comunale

TITOLO III

Istituti di partecipazione dei cittadini

CAPO I

Partecipazione e decentramento

Art. 31 Partecipazione popolare

CAPO II

Associazionismo e volontariato

Art. 32 Associazionismo

Art. 33 Diritti delle associazioni

Art. 34 Contributi alle associazioni

Art. 35 Volontariato

CAPO III

Modalità di partecipazione

Art. 36 Consultazioni e rappresentanti di frazioni e quartieri

Art. 37 L'iniziativa e le proposte popolari

Art. 38 Le istanze, le proposte e le petizioni

Art. 39 Registro dei reclami e segnalazioni

Art. 40 Il referendum consultivo

Art. 41 Consulta dei cittadini stranieri

CAPO IV

Il procedimento amministrativo

Forme di accesso dei cittadini all'informazione e ai procedimenti amministrativi

Art. 42 Le situazioni giuridiche soggettive

Art. 43 Diritto di accesso all'informazione

TITOLO IV

Attività Amministrativa

CAPO I

Azione Amministrativa

ART. 44 Svolgimento dell'azione amministrativa

CAPO II

Forme associative e di cooperazione e accordi di programma

ART. 45 Convenzioni

ART. 46 Consorzi

ART. 47 Unione di Comuni

ART. 48 Accordi di programma

TITOLO V

L'ordinamento amministrativo del Comune

CAPO I

Norme generali sull' organizzazione dell' ente

ART. 49 Principi e criteri organizzativi

ART. 50 Regolamenti di organizzazione

ART. 51 Articolazione generale della struttura

ART. 52 Controlli interni e anticorruzione

ART. 53 Il Segretario Comunale

ART. 54 Responsabili degli uffici e dei servizi

ART. 55 Pareri dei responsabili degli uffici e dei servizi

ART. 56 Incarichi di responsabile degli uffici e dei servizi e di alta specializzazione

ART. 57 Collaborazioni esterne

CAPO II

Personale

ART. 58 Il rapporto di lavoro

ART. 59 Dotazione organica ed inquadramento

ART. 60 Responsabilità del personale

ART. 61 Relazioni sindacali

ART. 62 Patrocinio legale

CAPO III

Responsabilità

ART. 63 Responsabilità verso il Comune

ART. 64 Responsabilità verso i terzi

ART. 65 Responsabilità dei contabili

ART. 66 Prescrizione dell'azione di responsabilità

TITOLO VI

Finanza E Contabilità

CAPO I

La programmazione finanziaria

ART. 67 Norme di rinvio

ART. 68 Autonomia finanziaria

ART. 69 La programmazione economica e finanziaria

ART. 70 Gestione del bilancio

ART. 71 La revisione economica e finanziaria

ART. 72 Appalti e contratti

TITOLO VII

Rapporti con altri Enti

ART. 73 Programmazione e cooperazione

ART. 74 Lo Stato

ART. 75 La Regione

TITOLO VIII

Disposizioni finali e transitorie

ART. 76 Modificazioni e abrogazione dello Statuto

ART. 77 Adozione dei regolamenti

ART. 78 Violazioni dei regolamenti comunali e sanzioni amministrative

ART. 79 Entrata in vigore

TITOLO I

Principi Generali

ART. 1

Autonomia statutaria

1. Il Comune di Capistrello è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto;
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni conferite con legge dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà ed ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
3. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede per quanto di competenza alla loro specificazione ed attuazione.

ART. 2

Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità;
2. In armonia con lo spirito della Costituzione il Comune, attraverso i rapporti di gemellaggio, intrattiene relazioni culturali e sociali con gli altri Comuni di Paesi esteri (comunitari ed extracomunitari). Al fine di perseguire la cooperazione e lo sviluppo dei popoli, nell'azione di cooperazione con i poteri locali di ogni Paese, si propone di apportare il contributo all'affermazione dei diritti dell'uomo.

ART. 3

Territorio e sede comunale, gonfalone e stemma.

1. Il Comune di Capistrello si trova ad un'altitudine di mt. 737 s.l.m.
Il Territorio del Comune ha un'estensione di Km². 60,85 ed è così delimitato:

- a Nord con i Comuni di Castellafiume e Tagliacozzo;
- a Sud con il Comune di Canistro;
- a Ovest con il Comune di Filettino;
- a Est con i Comuni di Avezzano e Luco dei Marsi

Il Comune consta delle seguenti frazioni: Corcumello a nord, Pescocanale a sud.
Il numero degli abitanti alla data del 31 dicembre 2015 è di 5248;

2. La sede del Comune è in Capistrello, nel Palazzo Comunale. Presso di esso si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo casi di necessità per esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede;

3. Il Comune di Capistrello, onorato della Medaglia d'Oro al Merito Civile, ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione dal Consiglio Comunale e approvati nelle forme di legge;

4. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad Enti o associazioni e le relative modalità.

ART. 4

Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione di ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi;

2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazione, cultura e spettacolo, pubblica amministrazione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF;

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

ART. 5

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio;
2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la provincia di L'Aquila, con la Regione Abruzzo e la Comunità Montana "Montagna Marsicana".

ART. 6

I servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, gestisce servizi pubblici;
2. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale;
3. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge;
4. Il Consiglio Comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio dei pubblici servizi nelle forme previste dalla legge.

Art. 7

Organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto;
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo;

3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune: egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato;

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio e compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze del sindaco.

ART. 8

Deliberazione degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; le deliberazioni da assumere a scrutinio segreto sono disciplinate dal Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale;

2. La verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio;

3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o dalla Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane d'età;

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 9

Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione;

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge;

3. Il Consiglio Comunale dura in carica fino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili;
4. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari;
5. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare;
6. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa;
7. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari;
8. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

ART. 10

Il Presidente del Consiglio Comunale

1. Ai sensi dell'art. 39, comma 2 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, la Presidenza del Consiglio Comunale è attribuita ad un Consigliere comunale eletto, tra i consiglieri eletti, nella prima seduta del Consiglio. In sede di prima attuazione, l'elezione del Presidente viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore dello Statuto;
2. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio col voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio stesso, ivi compreso il Sindaco, ed a scrutinio segreto. ***Se alla prima votazione nessuno dei consiglieri ha ottenuto la maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio, ivi compreso il Sindaco, si procederà alla seconda votazione e risulterà eletto Presidente, colui che ha ottenuto più voti;***
3. In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni di convocazione e presidenza delle sedute consiliari sono svolte dal Consigliere anziano. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell' art. 73 del d.lgs. 267/2000 con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di

Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi del medesimo art. 73, comma 11 d.lgs. 267/2000;

4. Il Presidente del Consiglio Comunale dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale che lo ha eletto;

5. Egli cessa dalla carica: per scadenza del mandato, per dimissioni, ovvero per revoca motivata da parte del Consiglio Comunale, deliberata a maggioranza assoluta dei suoi componenti assunta a scrutinio segreto. La mozione di sfiducia può essere presentata da almeno 1/3 dei Consiglieri;

6. Il Presidente del Consiglio Comunale promuove le funzioni proprie del Consiglio Comunale, previste dall'art. 42 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; realizza con il Sindaco il raccordo tra l'attività di indirizzo e controllo politico e amministrativo e di adozione degli atti fondamentali attribuiti dalle legge, al Consiglio con l'attività di governo e di amministrazione della quale il Sindaco, rappresentante dell'ente è responsabile;

7. Il Presidente del Consiglio Comunale propone la costituzione delle Commissioni consiliari, cura l'attività delle stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'Assemblea;

8. Il Presidente del Consiglio Comunale attiva l'istruttoria prevista dall'art. 49 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 sulle deliberazioni d'iniziativa dell'assemblea e dei consiglieri nell'ambito delle competenze esclusive che la legge ha riservato al Consiglio;

9. Il Presidente del Consiglio Comunale programma le adunanze del Consiglio Comunale, ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste proposte dell'Assemblea, del Sindaco e della Giunta, delle Commissioni, dei singoli Consiglieri che risultano istruite ai sensi di Legge;

10. Il Presidente del Consiglio Comunale cura i rapporti periodici del Consiglio con il Revisore dei Conti che collabora con il Consiglio stesso nelle funzioni previste dall'art. 239 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

11. Il Presidente del Consiglio Comunale promuove la partecipazione e la consultazione dei cittadini secondo quanto dispone il 3° comma dell'art. 8 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed in conformità allo Statuto;

12. Il Presidente del Consiglio Comunale promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri Comunali previsti dall'art. 38 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dallo Statuto e dal regolamento del Consiglio;

13. Il Presidente del Consiglio Comunale adempie alle altre funzioni allo stesso attribuite dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio per il funzionamento degli organi consiliari;

14. Distintivo del Presidente del Consiglio Comunale è la fascia con i colori araldici del Comune di Capistrello (rosso granata), lo stemma della Repubblica su un verso e quello del Comune sull'altro, da portarsi a tracolla sulla spalla destra quando il Presidente sia chiamato a rappresentare il Comune in manifestazioni ufficiali. A differenza della fascia del Sindaco, la fascia del Presidente del Consiglio Comunale non può essere utilizzata da altri Consiglieri o Assessori.

ART. 11

Sessioni e convocazioni del Consiglio Comunale

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria;

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo, salvaguardia equilibrio di bilancio, assestamento del bilancio, linee programmatiche del mandato;

3. Il Regolamento di organizzazione del Consiglio comunale disciplina le modalità e i tempi di convocazione delle sedute del Consiglio, le modalità e i tempi di definizione dell'Ordine del Giorno, e le modalità di consultazione dei documenti da parte dei Consiglieri comunali.

ART. 12

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo;

2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale;
3. Con cadenza almeno annuale il Sindaco informa il Consiglio Comunale sull'andamento del programma amministrativo;
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare la relazione di fine mandato.

ART. 13

Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione;
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzata al rispettivo Consiglio, devono essere assunte al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141, comma 1, lett. b n. 3) del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

ART. 14

Scioglimento e sospensione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, per i motivi e con le procedure di cui 141 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino

alle successive elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte da vicesindaco, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

ART. 15

Diritti e poteri dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende e da quelle partecipate, istituzioni o enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere, da parte del Presidente del Consiglio, un'adeguata preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo consiliare;
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di notizia su ogni questione sottoposte alla deliberazione del Consiglio;
3. Se lo richiede un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Per le iscrizioni all'ordine del giorno i richiedenti sono tenuti a depositare presso la Segreteria del Comune, che ne deve accertare la regolarità, tutti i documenti necessari al compimento dell'atto proposto compresa la proposta di delibera. In mancanza la richiesta è improponibile;
4. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, emendamenti e proposte di deliberazione;
5. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.

ART. 16

Doveri dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e presentarsi con abbigliamento adeguato alla dignità dell'organo. I Consiglieri Comunali che non intervengono ad un'intera sessione ordinaria, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. La procedura volta alla declaratoria della decadenza è regolata dalla legge e dal Regolamento di organizzazione del Consiglio comunale.

ART. 17

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne comunicano al Sindaco, al Segretario Comunale e al Presidente del Consiglio unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze;

2. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri. Nel caso in cui una lista abbia avuto un solo consigliere o in cui il gruppo resta con un solo componente, allo stesso è riconosciuto il diritto di costituirsi in gruppo;

3. Può essere istituita, la conferenza dei capigruppo, rivolta a rispondere alle finalità generali indicate dall'art. 2 del presente Statuto, nonché dall'art. 39, comma 2 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

4. La conferenza dei capigruppo è presieduta dal Presidente de Consiglio e di esso fanno parte tutti i capigruppo consiliari. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.

5. Ai gruppi comunali sono assicurate, se possibile, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.

ART. 18

Commissioni Consiliari

1. In conformità agli artt. 38 e 44 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione commissioni costituite nel proprio seno permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione;
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate all'apposito regolamento;
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio;
4. Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione;
5. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni consultive esterne per particolari materie di pubblico interesse, secondo le norme del Regolamento;
6. Il Consiglio Comunale può prevedere forme diverse di collaborazione tra i gruppi consiliari più funzionali alle esigenze della comunità amministrata;
7. Il funzionamento, i poteri, l'oggetto, le competenze, la composizione del gruppo di lavoro sono disciplinate da apposito regolamento.

ART. 19

Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica;
2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di Stato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti;
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende l'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al

Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive;

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei poteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generale degli utenti;

6. Il Sindaco, oltre alle competenze di legge, esercita le attribuzioni che gli sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti, quale organo di amministrazione, di vigilanza;

7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, quelli di collaborazione esterna e quelli dei responsabili degli uffici posti alle sue dirette dipendenze secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 50, 10° comma, 90, 109 e 110 del d.lgs. n. 267/2000 e nel rispetto dell'ordinamento del pubblico impiego e dei Regolamenti Comunali in materia;

8. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana;

9. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

ART. 20

Attribuzioni amministrative del Sindaco

1.1 Il Sindaco ha la legale rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;

c) nomina il segretario comunale, scegliendo nell'apposito albo;

Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:

d) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

e) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

f) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

g) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

1.2 Il Sindaco quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;

2. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, sono previste ispezioni prefettizie per l'accertamento del regolare funzionamento dei servizi stessi, e per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale;

3. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1.1 del presente articolo, nonché dell'art. 14 e 54 del d.lgs. n. 267/2000, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ad un consigliere comunale;

4. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti in cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un Commissario per l'adempimento delle funzioni stesse;

5. Alle spese per il Commissario provvede il Comune;

6. Ove il Sindaco o il suo sostituto o il suo delegato non adotti provvedimenti di cui al comma 1.2 del presente articolo, il Prefetto provvede con propria ordinanza;
7. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di legge;
8. Il Sindaco ha potere di delega generale e speciale, su singole materie o della firma di atti, a uno o più Assessori, al Segretario Comunale, ai responsabili dei servizi o a soggetti previsti dalla legge;
9. Il Sindaco può incaricare uno o più Consiglieri di studiare, approfondire e riferire al Consiglio sopra gli oggetti che esigono indagini ed esami speciali;
10. Il "Sostituto" del Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

ART. 21

Attribuzioni di vigilanza del Sindaco

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e agli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni partecipate dall'ente, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale;
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 22

Attribuzioni di organizzazione del Sindaco

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- a) esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalla legge;
- b) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- c) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

ART. 23

Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco, è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo;
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio;
3. In assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, le funzioni vengono espletate da uno degli assessori, tra i consiglieri comunali, in ordine alla nomina ricevuta dal Sindaco.

ART. 24

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni;
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio;
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione, viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 25

Dimissioni ed impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio, diventano efficaci ed irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario;
2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di 3 persone elette dal Consiglio comunale e composta di soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento;
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal viceSindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari;
4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento;
5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

ART. 26

La Giunta Comunale

1. La Giunta è organo di governo, di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza;
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, secondo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento delle funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

ART. 27

Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di 4 assessori, di cui uno investito della carica di vicesindaco, nel rispetto della normativa di rango primario sulla parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive e pubbliche, fatta salva l'eventuale normativa sopravvenuta di rango primario che disponga eventualmente la modificazione del numero di assessori;
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati fino a due assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale; l'assessore esterno non può essere nominato Vice-Sindaco;
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione, limitatamente agli argomenti inerenti la delega ricevuta, ma non hanno diritto al voto.

ART. 28

Nomina della Giunta comunale

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni;
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari;
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati alla legge; non possono comunque far parte della giunta, in qualità di assessori esterni, coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il quarto grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi;

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale, in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

ART. 29

Funzionamento della Giunta comunale

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori, salvo i casi di cui all'art. 26;
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa;
3. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti compreso il Sindaco e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 30

Competenze della Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario comunale o ai responsabili dei servizi comunali;
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

- c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- e) propone al Consiglio i criteri per la determinazione delle tariffe e l'aggiornamento di queste ultime;
- f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici;
- g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
- h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- j) esercita, previa determinazione dei costi e indicazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- k) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- l) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'Ente;
- m) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;
- n) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
- o) approva il Piano o i programmi di gestione.

TITOLO III

Istituti di partecipazione dei cittadini

CAPO I

Partecipazione e decentramento

ART. 31

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza;
2. Il Comune garantisce, a norma di legge, la presenza di entrambi i sessi nei propri organi collegiali non elettivi, adeguando a tale norma i propri regolamenti ed i comportamenti dei propri organi, nonché tendendo, per quanto possibile, al riequilibrio delle rappresentanze di genere;
3. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo;
4. Il Consiglio comunale predisporre e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II

Associazionismo e volontariato

ART. 32

Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazione presenti sul proprio territorio;
2. A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazione a rilevanza sovra comunale, secondo quanto disposto dal regolamento;
3. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto;
4. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio;
5. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

ART. 33

Diritto delle associazioni

1. Ciascuna delle associazioni registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e può essere consultata in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

ART. 34

Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici e dei sindacati, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa;
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, struttura, beni o servizi in modo gratuito;
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità;
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione

dei contributi e le modalità della collaborazione sono stabilite dall'apposito regolamento;

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dell'ente, devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego;

6. L'elenco delle erogazioni e dei contributi alle associazioni è pubblicato sull'apposita sezione del sito del Comune di Capistrello "Amministrazione Trasparente".

ART. 35

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente;

2. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO III

Modalità di partecipazione

ART. 36

Consultazioni e rappresentanti di frazioni e quartieri

1. Il Comune può promuovere la consultazione di quartieri e di frazioni su determinati argomenti loro riguardanti;

2. Sono istituite le figure del rappresentante di quartiere e del rappresentante di frazione: tali cariche sono a titolo gratuito;

3. L'organizzazione, il funzionamento e le modalità di nomina e selezione del rappresentante di quartiere e del rappresentante di frazione sono stabilite da apposito regolamento.

ART. 37

L'iniziativa e le proposte popolari

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, aventi diritto al voto per l'elezione della Camera dei Deputati hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi;
2. Il Comune garantisce il loro tempestivo esame entro 30 giorni dalla ricezione in Segreteria da un'apposita Commissione eletta nell'ambito del Consiglio Comunale, esprimendo entro lo stesso termine il proprio parere.

ART. 38

Le istanze, le proposte e le petizioni

1. L'istanza consiste in una richiesta, fatta pervenire all'ente, allo scopo di provocarne l'intervento o l'interessamento nei limiti e nei modi prescritti dalla legge;
2. La proposta consiste in un suggerimento o un consiglio, che viene presentato all'attenzione dell'ente nei limiti e nei modi prescritti dalla legge;
3. La petizione consiste in una richiesta dell'ente per chiedere provvedimenti deliberativi o esporre comuni necessità;
4. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte o petizioni sia singole che associate;
5. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro il *petitum* che deve essere di competenza giuridica del Comune stesso;
6. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì, debbono essere regolarmente firmate;
7. La Giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni debbono o possono comportare decisioni e deliberazioni apposite dell'amministrazione alla luce dell'orientamento espresso dal Consiglio Comunale o nell'ambito dei poteri dei rispettivi organi;
8. Le risposte sono rese note per lettera o per posta elettronica agli interessati;
9. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise, è data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato;

10. I Consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale;

11. Delle istanze, proposte e petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservato copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.

ART. 39

Registro dei reclami e segnalazioni

1. Presso la segreteria comunale è tenuto a disposizione il “Registro dei Reclami”;

2. I reclami devono essere sottoscritti e circostanziati;

3. Del numero dei reclami prevenuti durante l'anno la Giunta dà informazione al Consiglio Comunale nel Rendiconto di attività.

ART. 40

Il referendum consultivo

1. E' previsto referendum consultivo su richiesta del 10% dei cittadini che abbiano compiuto il 15° anno di età, residenti nel comune e che abbiano il requisito degli elettori;

2. Sono escluse dal referendum le materie attinenti alle leggi tributarie, penali ed elettorali, mentre sono ammesse quelle materie di esclusiva competenza locale a rilevanza generale interessanti l'intera collettività comunale;

3. Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto;

4. La proposta di referendum deve essere richiesta al Sindaco, che entro 15 giorni dalla ricezione da parte del Comitato del referendum stesso, la discute in Giunta e poi l'affida al Comitato dei Garanti competente, che esprime apposito parere di ammissibilità e regolarità entro 30 giorni successivi;

5. Il Comitato dei Garanti è nominato dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri ed è composto da un avvocato scelto in una terna indicata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano, da un professore esperto in materie giuridiche scelto in una terna indicata dal Preside della Facoltà di

Giurisprudenza di Teramo. Il Segretario comunale, o un suo delegato, funge da segretario del Comitato;

6. Tale Comitato dovrà valutare la regolarità della composizione del Comitato promotore, dell'oggetto e delle firme autenticate quale condizione di ammissibilità;

7. Il referendum non ha luogo quando il Consiglio comunale decide di adottare il contenuto con propria deliberazione;

8. La Giunta Comunale, acquisito il parere del Comitato dei Garanti, delibera sull'ammissibilità della richiesta del referendum nei 20 giorni successivi;

9. Il referendum, qualora nulla osti, deve essere indetto entro 90 giorni dall'esecutività della delibera d'indizione;

10. Per le procedure di voto si seguono quelle relative all'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della repubblica;

11. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum, l'amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate fiscali;

12. Se l'accoglimento della proposta, formulata con il quesito referendario, comporta nuove spese a carico del Comune, il quesito indica i mezzi con cui farvi fronte, anche con previsione di aumenti o istituzione di tariffe, nei casi e limiti previsti dalle leggi vigenti;

13. Il regolamento disciplinale modalità ed i tempi per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, nonché lo svolgimento delle operazioni di voto;

14. Non è ammessa più di una votazione referendaria per ogni anno. Il regolamento disciplina le modalità di promozione dei referendum, di scelta fra più domande concorrenti e di svolgimento delle operazioni di voto;

15. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;

16. Entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole dei referendum, la Giunta sottopone al Consiglio comunale l'esame dei risultati per i provvedimenti conseguenti.

ART. 41

Consulta dei cittadini stranieri

1. Il Comune può istituire una Consulta permanente dei cittadini stranieri residenti, quale istituto di partecipazione all'Amministrazione locale, al fine di incentivare e favorire le relazioni sociali e culturali con le diverse etnie residenti;
2. La Consulta è composta dai rappresentanti delle diverse etnie residenti, democraticamente eletti dai cittadini stranieri residenti a Capistrello;
3. Un apposito Regolamento disciplinerà la nomina e la investitura dei membri della Consulta, determinerà le loro specifiche competenze ed i requisiti per farne parte, stabilirà le funzioni della Consulta e le norme cui dovrà attenersi nello svolgimento della sua attività.

CAPO IV

Il procedimento amministrativo

Forme di accesso dei cittadini all'informazione e ai procedimenti amministrativi

ART. 42

Le situazioni giuridiche soggettive

1. Il Comune, nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, informa gli interessati tempestivamente, notificando ad essi oltre il contenuto essenziale delle decisioni adottate, il nome del funzionario responsabile del procedimento, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito ed il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.
2. Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro considerazioni e proposte, tranne che nei casi previsti dalla Legge o dal regolamento;
3. Il Comune valuterà le deduzioni e osservazioni presentate dai soggetti interessati;
4. I cittadini, per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi nei loro diritti ed interessi, possono sempre agire in giudizio nelle forme di legge.

ART. 43

Diritto di accesso e di informazione

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dal regolamento;
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che le disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a divieto di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento;
3. Il regolamento, oltre a prevedere le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è consentito l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie;
4. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici con le limitazioni previste dai precedenti commi;
5. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare l'informazione e la conoscenza degli atti, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale;
6. Il diritto di accesso alle strutture e ai servizi comunali è, altresì, assicurato agli enti pubblici, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni in genere;
7. Il Comune esemplifica la modulistica e riduce la documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le disposizioni dell'autocertificazione previste dalla legge;
8. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

TITOLO IV

Attività Amministrativa

CAPO I

Azione Amministrativa

Art. 44

Svolgimento dell'azione amministrativa

1. Il Comune di Capistrello conforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi;

2. Gli Organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge n. 241 del 1990;

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento previste dal presente Statuto, nonché le forme di cooperazione con altri Comuni e enti locali;

4. Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici, secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Statuto e dalle norme legislative e regolamentari.

CAPO II

Forme associative e di cooperazione e accordi di programma

ART. 45

Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e con altri enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, secondo quanto previsto dall'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 46

ConSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni secondo le norme

previste dagli articoli 31 e 114 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni e della normativa sovraordinata eventualmente sopravvenuta.

ART. 47

Unione di Comuni

1. Il Comune può costituire un'unione con altri Comuni contermini per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi, secondo quanto previsto dall'art. 32 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 48

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere di interventi o di programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento, secondo quanto previsto dall'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO V

L'ordinamento amministrativo del Comune

CAPO I

Norme generali sull'organizzazione dell'ente

ART. 49

Principi e criteri organizzativi

1. Nell'ambito dei principi generali di legittimità, imparzialità e buon andamento, stabiliti dalla Costituzione, le Aree, i Servizi e gli Uffici del Comune di Capistrello

sono ordinati e svolgono la propria attività nel rispetto delle norme legislative, statutarie, regolamentari e contrattuali collettive di lavoro, adeguandosi ai principi di decentramento, partecipazione e trasparenza dell'azione amministrativa. Vigge altresì il principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi politici, e i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti ai responsabili degli uffici, ivi compresa la gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali loro assegnate.

2. Il Comune assume come criteri essenziali della propria organizzazione l'autonomia, la funzionalità, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione, utilizzati secondo principi di professionalità e responsabilità. Nell'erogazione dei servizi alla cittadinanza deve altresì essere perseguito il temperamento dell'utilizzo razionale delle risorse con il soddisfacimento dei bisogni degli utenti.

ART. 50

Regolamenti di organizzazione

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune è disciplinato con un apposito Regolamento, adottato in conformità alla legge ed allo statuto e nel rispetto dei criteri generali approvati dal Consiglio Comunale, che regolano la dotazione organica, l'assetto delle strutture organizzative, l'esercizio delle funzioni di responsabilità degli Uffici e dei Servizi, i metodi di gestione operativa, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nonché ogni altra materia organizzativa rimessa dalla legge o dallo Statuto all'autonomia regolamentare dell'Ente.

ART. 51

Articolazione generale della struttura

1. La struttura organizzativa del Comune è di norma articolata in Settori, Servizi ed Uffici. Il Regolamento determina le modalità di definizione e variazione delle suddette strutture.

ART. 52

Controlli interni

1. Il Comune istituisce e attua – secondo la specifica disciplina di organizzazione e funzionamento che verrà dettata dall'apposito regolamento ovvero dal regolamento di contabilità o dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – i controlli interni disciplinati dall'art. 147 e dalle altre norme del Capo III del Titolo VI del d.lgs. 267/2000;

2. Il Comune attua forme di controllo preventivo e repressivo di ogni forma di corruzione e di illegalità nello svolgimento della propria attività amministrativa secondo quanto previsto dalla legge n° 190 del 06/11/2012 e s.s.m.i.

ART. 53

Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare iscritto all'Albo Nazionale dei Segretari comunali;

2. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto, ed ai regolamenti e tende alla ricerca delle più opportune vie per garantire contemporaneamente la legalità e l'efficacia dell'azione amministrativa;

3. Il Segretario, inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

c) collabora con gli organi elettivi burocratici mediante studi, consulenza, indirizzi, ricerche e proposte operative in materia di gestione delle risorse umane ed organizzazione delle strutture;

d) raccoglie ed elabora informazioni e dati di carattere normativo, organizzativo ecc. per metterli a disposizione dell'intera struttura burocratica per il successivo utilizzo;

e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto o dai regolamenti;

Il Segretario viene nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, scegliendo tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali.

La nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato.

Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni dopo la cessazione del mandato fino alla nomina del nuovo Segretario.

La nomina è disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.

Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

Il rapporto di lavoro del Segretario è disciplinato dai contratti collettivi di categoria.

ART. 54

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale;

2. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

ART. 55

Pareri dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegni di spesa o diminuzione di entrata del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. Tali pareri sono inseriti nella deliberazione;

2. Sui provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa, il responsabile del servizio finanziario, ai fini della loro esecutività, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;
3. Nel caso il Comune temporaneamente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente in relazione alle sue competenze;
4. I Responsabili degli uffici e dei servizi rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi;
5. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposite determinazioni del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende proseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
 - d) gli enti locali si attengono alle procedure previste dalla normativa dell'Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

ART. 56

Incarichi di responsabile degli uffici e dei servizi e di alta specializzazione

1. Il Sindaco, sentita la Giunta, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può procedere, in caso di vacanza del posto per le qualifiche di responsabile degli uffici o dei servizi o di alta specializzazione, all'assunzione di personale esterno con contratto a tempo determinato fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire;
2. La Giunta, sempre nel rispetto dei limiti posti dalla legge e dal regolamento, può deliberare, al di fuori della dotazione organica dell'Ente, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale per coprire il posto di responsabile degli uffici o dei servizi o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità;

3. Gli incarichi a contratto di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono conferiti, nel rispetto dell'Art. 110 del d.lgs 267, previa selezione pubblica volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico;

4. Gli incarichi di cui al presente articolo, non possono avere una durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

ART. 57

Collaborazioni esterne

1. Per raggiungere obiettivi determinati, in assenza di personale dipendente in possesso di specifica professionalità, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne a tempo determinato, ad alto contenuto di competenza, stipulando convenzioni con persone, associazioni tra professionisti, enti, società, istituzioni;

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti esterni devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore alla durata del progetto affidatogli e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

CAPO II

Personale

Art. 58

Il rapporto di lavoro

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale comunale sono disciplinati dalle norme contrattuali collettive di lavoro nazionali e decentrate, salvo le materie sottoposte a riserva di legge. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui al presente statuto, le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro;

2. Non è consentito ai dipendenti comunali svolgere altre attività di lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione, tranne che la legge o altre fonti normative consentano il rilascio di specifica autorizzazione.

Art. 59

Dotazione organica e inquadramento

1. La dotazione organica generale del Comune individua il numero complessivo dei posti di lavoro di ruolo, a tempo pieno o a tempo parziale, distinti in base ai sistemi di inquadramento contrattuale vigenti. L'approvazione della dotazione organica e le successive variazioni sono disposte dalla Giunta Comunale, nel rispetto delle compatibilità economiche, previo l'espletamento delle procedure previste dalle relative norme legislative e regolamentari;

2. I dipendenti sono inquadrati nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro secondo le previsioni della dotazione organica. Il regolamento disciplina le modalità dell'assegnazione della dotazione organica alle strutture dell'ente, nonché delle unità di personale alle singole posizioni di lavoro, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale, sulla base delle esigenze connesse con l'attuazione dei programmi dell'Amministrazione, per assicurare la piena funzionalità degli uffici e dei servizi.

Art. 60

Responsabilità del personale

1. L'Amministrazione comunale adotta il codice di comportamento del personale dell'ente. Ogni dipendente, nell'ambito della posizione di lavoro assegnata, risponde direttamente della qualità delle prestazioni e della osservanza dei propri doveri d'ufficio, secondo la disciplina dettata da norme di legge, di contratto, di regolamento e dalle disposizioni del suddetto codice. La violazione di tali norme integra, di volta in volta, responsabilità di carattere civile, amministrativo, contabile, penale, disciplinare;

2. La responsabilità disciplinare del personale, le sanzioni ed il relativo procedimento sono disciplinati da norme di legge e contrattuali. La responsabilità dei procedimenti è affidata all'Ufficio individuato secondo apposita norma regolamentare.

Art. 61

Relazioni sindacali

1. Le relazioni sindacali, regolate da apposite norme legislative e contrattuali, sono ispirate ai principi di collaborazione, correttezza, trasparenza e prevenzione dei conflitti, evitando qualsiasi forma di cogestione, nel rispetto delle competenze e responsabilità dei titolari degli uffici e dei servizi e delle autonome attività e capacità di azione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

ART. 62

Patrocinio legale

1. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale agli Amministratori, al Segretario Comunale e ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado di giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente.

CAPO III

Responsabilità

ART. 63

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio;
2. Gli amministratori e i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia;

3. Il Sindaco, il Segretario Comunale e il responsabile del servizio che vengono a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, competente per territorio, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni;

4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario e/o ad un Responsabile di Area o di Servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

ART. 64

Responsabilità verso i terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo;

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi;

3. È danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave. Restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti;

4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento;

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale dell'atto il proprio dissenso.

ART. 65

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

ART. 66

Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi, salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi.

TITOLO VI

Finanza e Contabilità

CAPO I

La programmazione finanziaria

ART. 67

Norme di rinvio

1. L'attività finanziaria e contabile è svolta nel rispetto della legge, dei principi enunciati nel presente capo dello Statuto e del regolamento di contabilità comunale, previsto dalla normativa vigente.

ART. 68

Autonomia finanziaria

1. Il Comune, nell'ambito dell'autonomia finanziaria ed impositiva riconosciutagli dalla legge, applica secondo principi di equità e giustizia, tributi, tariffe e corrispettivi in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alla sua effettiva capacità contributiva.

ART. 69

La programmazione economica e finanziaria

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie disponibili. Gli atti fondamentali di tale attività sono costituiti dal bilancio di previsione pluriennale, dal documento unico di programmazione, e dagli altri atti previsti dalla normativa vigente;
2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta Comunale, la quale esamina e valuta previamente, con la Commissione consiliare competente, i criteri per la loro impostazione;
3. Il bilancio di previsione, corredato dagli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio Comunale, entro i termini di legge, osservando i principi dell'unità, dell'universalità, dell'integrità, veridicità e del pareggio economico e finanziario e pubblicità;
4. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica.

ART. 70

Gestione del bilancio

1. La gestione del bilancio è rivolta al conseguimento di adeguati livelli di efficienza, efficacia ed economicità;
2. I risultati della gestione sono rilevati dal rendiconto della gestione sottoposto all'approvazione del Consiglio;
3. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale nei termini di legge, in seduta pubblica;
4. Nelle adunanze di seconda convocazione, il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

ART. 71

La revisione economico finanziaria

1. Il revisore unico dei conti è nominato previo sorteggio dall'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, secondo quanto stabilito dall'art. 16-bis, comma 25, decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011 e successive modifiche e integrazioni, e normativa attuativa;
2. Il revisore dei conti dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienza;
3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente;
4. Il revisore partecipa alle sedute della Giunta e del Consiglio Comunale su richiesta di questi ultimi;
5. Il revisore, in conformità alle disposizioni del Regolamento, svolge le seguenti funzioni:
 - a) collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e d'indirizzo;
 - b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;
 - c) attesta la corrispondenza dei rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
 - d) ogni altra funzione prevista dall'art. 239 del d.lgs. n. 267/2000 e dall'ordinamento;
6. Nella stessa relazione il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
7. Il revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

ART. 72

Appalti e contratti

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alle proprie attività istituzionali con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

TITOLO VII

Rapporti con altri Enti

ART. 73

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio;

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la Provincia di L'Aquila, con la Regione Abruzzo e la Comunità Montana "Montagna Marsicana".

ART. 74

Lo Stato

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni quale Ufficiale di Governo;

2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni di interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste;

3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che di norma deve assicurare la copertura dei relativi oneri.

ART. 75

La Regione

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale;

2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che di norma deve assicurare la copertura degli oneri conseguenti;

3. Il Comune concorre alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;

4. Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

TITOLO VIII

Disposizioni finali e transitorie

ART. 76

Modificazioni e abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 6, comma 4 del d.lgs. 267/2000;

2. Per quanto non specificamente previsto dal presente Statuto nelle materie di sua competenza si fa rinvio alle norme statali. In tutti i casi in cui il presente Statuto citi norme di qualsiasi tipo che vengano successivamente modificate, integrate o sostituite, il rinvio si intende effettuato alla norma modificata, integrata o sostituita con effetto dall'entrata in vigore della modifica, integrazione o sostituzione;

3. Le disposizioni del presente Statuto si intendono altresì disapplicate per effetto di sopravvenute norme sovraordinate che dispongano con efficacia generale in modo diverso e/o in contrasto con quanto previsto dallo Statuto medesimo. In tali casi, in attesa di eventuale aggiornamento formale dello Statuto, si applica la normativa sovraordinata.

ART. 77

Adozione dei regolamenti

1. Il Consiglio Comunale adotta i regolamenti previsti dal presente Statuto ovvero aggiorna, se del caso, quelli esistenti entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto;
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto compatibili con lo stesso.

ART. 78

Violazioni dei Regolamenti Comunali e sanzioni amministrative

1. Le violazioni dei Regolamenti Comunali sono punite con le sanzioni amministrative, principali ed accessorie, adottate ed applicate ai sensi della vigente normativa e dello Statuto;
2. Il Consiglio Comunale adotta apposito Regolamento per la determinazione degli importi edittali delle sanzioni pecuniarie da applicarsi per le violazioni dei Regolamenti Comunali a contenuto precettivo esterno, ivi comprese le ordinanze sindacali, esecutive o integrative di leggi e regolamenti, per le quali la legge non prevede sanzioni di diversa entità o natura, nei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

ART. 79

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto e le sue eventuali modifiche, dopo l'espletamento dei controlli eventualmente previsti dalla legge, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e affisso all'albo pretorio comunale per 30 giorni consecutivi;

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti;
3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio comunale;
4. L'abrogazione del vecchio Statuto Comunale, diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto;
5. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.